

### **Fatto**

Con ricorso al Pretore di Nuoro, depositato il 21 dicembre 1996 e notificato il 29 giugno 1998, l'Inail esponeva di aver pagato al lavoratore Gino Lai un indennizzo per infortunio, per effetto del quale il datore di lavoro M.A. era stato sottoposto a procedimento penale per lesioni colpose e violazione di norme antinfortunistiche, venendo poi assolto per insussistenza dei fatti con sentenza passata in giudicato il 21 dicembre 1993.

L'Istituto agiva in regresso ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, contro il M..

Costitutosi il convenuto, il Tribunale, subentrato al Pretore, rigettava la domanda per prescrizione del diritto con decisione del 4 agosto 2000, riformata però dalla Corte d'appello di Cagliari, la quale con sentenza dell'8 giugno 2004 condannava il M. a rifondere all'Inail una parte della somma già pagata al lavoratore.

La Corte riteneva che il diritto fatto valere dall'istituto dovesse essere sussunto sotto la previsione di cui al D.P.R. cit., art. 112, comma 5, prima parte, che lo sottoponeva al termine triennale di decadenza, e non di prescrizione. Infatti, attenendosi alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 16 aprile 1997 n. 3288, il collegio d'appello osservava come l'art. 112, comma 5, distinguesse due ipotesi: la prima concernente l'azione di regresso, esercitata dall'Inail contro il datore di lavoro, imputato penalmente a causa dell'infortunio, dopo la sentenza penale di non doversi procedere per la morte di lui o per amnistia o per prescrizione, e la seconda relativa ad ogni altro caso ("in ogni caso") ossia, secondo il collegio, ai casi di condanna del datore di lavoro.

Nella prima ipotesi il termine triennale per l'esercizio dell'azione civile al regresso doveva considerarsi come di decadenza; nella seconda ipotesi il termine, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, era di prescrizione. Quanto all'ipotesi, non prevista dall'art. 112 cit., di proscioglimento dell'imputato per cause diverse dall'amnistia o dalla prescrizione o dal provvedimento di non doversi procedere per morte del reo, essa doveva essere assimilata alla prima delle due ora dette ossia all'ipotesi di decadenza triennale dall'azione civile.

Tale decadenza poteva essere impedita (art. 2966 c.c.) solo dall'esercizio dell'azione civile, che nella specie si era avuto col deposito del ricorso nella cancelleria della pretura, non occorrendo anche la notificazione (necessaria, per contro, nel caso di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.), entro i tre anni dalla sentenza definitiva di assoluzione.

Esclusa in astratto la prescrizione e in concreto la decadenza, la Corte di merito riteneva nel merito sussistente il rapporto di lavoro subordinato nonchè l'inosservanza delle norme infortunistiche da parte del datore di lavoro M., onde emetteva la sentenza di condanna in regresso D.P.R. cit., ex art. 11.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre l'Inail resiste con controricorso.

### **Diritto**

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 112, art. 12 preleggi, e vizi di motivazione, sostenendo che, in caso di assoluzione del datore di lavoro da imputazione penale per il fatto causativo dell'infortunio sul lavoro, l'azione civile di regresso dell'Inail è sottoposta al termine triennale previsto dal quinto comma dell'art. 112 cit., e da ritenere di prescrizione invece che di decadenza.

Prescrizione nel caso di specie non interrotta da atti stragiudiziali del 1996 e del 1997, come già affermato dal Giudice di primo grado, nè dal ricorso al medesimo giudice, da considerare come atto ricettizio tardivamente notificato.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 112, comma 5, cit. "il giudizio civile di cui all'art. 11, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo (morte del reo o amnistia).

L'azione di regresso di cui all'art. 11, si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile".

Con sentenza 16 aprile 1997 n. 3288 la Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito (e sul punto entrambe le parti di questo processo ora consentono) che la prima parte del riportato comma 5,

relativa alla sentenza di non doversi procedere, configura un'ipotesi di decadenza dall'azione civile mentre la seconda parte, relativa alla sentenza penale di condanna, configura una prescrizione.

Lo stesso art. 112, non prevede l'assoluzione del datore di lavoro per motivi di merito e questa assenza di previsione era coerente con la lettera del D.P.R. cit., artt. 10 e 11, nel tempo in cui questo venne emanato (giugno 1965) giacchè questi articoli legavano la responsabilità civile del datore di lavoro, rispettivamente nei confronti del lavoratore danneggiato dall'infortunio e dell'Inail attore in regresso, alla "condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato": non v'era responsabilità civile in mancanza di una condanna penale.

Ma a detta regola già faceva eccezione l'art. 112 cit., comma 5, nella parte in cui faceva sopravvivere la responsabilità civile alla sentenza di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia (e poi per prescrizione ex Corte cost. sent. n. 22 del 1967).

In seguito la sopra detta coerenza fra artt. 10 e 11, da una parte, e art. 112, dall'altra parte è venuta meno per effetto di pronunce della Corte Costituzionale (nn. 102 del 1981 e 118 del 1996) e di mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 e segg. c.p.p., del 1988) e civile (art. 295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35) i quali si riassumono nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale.

**Ne è derivato che l'azione di regresso dell'Inail è connessa soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale. In altre parole l'Inail, non legittimato a costituirsi parte civile, ben può agire in regresso ex art. 11 cit., anche nel caso in cui in sede penale il datore di lavoro sia stato assolto, come è avvenuto nella fattispecie qui in esame.**

La questione che il ricorrente sottopone ora a questa Corte è pertanto se la lacuna normativa prodotta da questa terza ipotesi debba essere colmata applicando la prima oppure la seconda parte del detto quinto comma dell'art. 112, ossia se l'azione civile dell'Inail sia sottoposta al termine triennale di prescrizione oppure di decadenza.

La ragion d'essere della specifica questione sta nel principio, costantemente affermato da questa Corte e condiviso così dai Giudici di merito come dalle parti, secondo cui la decadenza dall'azione giudiziale esercitabile con ricorso al giudice viene impedita (art. 2966 c.c.) mediante il solo deposito del ricorso mentre l'interruzione della prescrizione, atto in ogni caso ricettizio, abbisogna anche della notifica (Cass. 4 marzo 1987 n. 2290, 17 marzo 1990 n. 2257, 17 gennaio 1992 n. 543, 30 marzo 2004 n. 6343, ud. 12 aprile 2007, r.g.n. 1989/05). Nel caso di specie il deposito del ricorso, ma non la notifica, avvenne entro il triennio del più volte citato art. 112, comma 5, come hanno accertato i Giudici di merito.

Ad avviso di questo collegio e contrariamente a quanto è stabilito nella sentenza impugnata, la questione dev'essere risolta nel senso che trattisi di prescrizione.

Infatti quand'anche non voglia ritenersi, insieme alla prevalente dottrina ed a Cass. 16 giugno 1979 n. 3331, che le previsioni legislative di decadenza siano di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica, la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. 26 giugno 2000 n. 8680) deve tener conto dell'idoneità della decadenza a rendere più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost.. Nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione.

Quanto all'interesse del soggetto passivo alla liberazione dal vincolo obbligatorio anche ed eventualmente attraverso la prescrizione, o la decadenza del soggetto attivo dalla pretesa (interesse giuridicamente protetto poichè la prescrizione è species acquirendi: Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996 n. 916), esso non è pregiudicato, come sembra ritenere Cass. n. 3288 del 1997, dal potere, spettante al creditore, di interrompere la prescrizione, giacchè l'atto interruttivo avverte il debitore dell'opportunità di apprestare prove e più in generale difese giudiziali, non mena che Fatto di esercizio dell'azione (Cass. Sez. un. 16 novembre 1999 n. 783).

**A questi argomenti è da aggiungere che la questione se la sentenza penale con cui il datore di lavoro abbia "patteggiato" la pena, sentenza priva del positivo accertamento della responsabilità penale e nondimeno non preclusiva dell'accertamento della responsabilità civile (Corte Cost. 11 dicembre 1995 n. 499), vada ricondotta alla previsione della prima o della seconda parte dell'art. 112, comma 5, cit., è stata risolta da questa Corte nel senso che essa vada ricondotta alla seconda parte ossia che trattisi di termine di prescrizione (Cass. 30 dicembre 1999 n. 14734).**

La somiglianza di questa questione a quella qui affrontata e l'esigenza di coerenza giurisprudenziale induce ad attenersi alla stessa soluzione, già enunciata da Cass. 25 novembre 1995 n. 12185.

L'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Quanto all'accertamento della maturazione della prescrizione, il creditore Inail ebbe ad opporre in primo grado due atti stragiudiziali interruttivi, ma l'eccezione venne rigettata dal Tribunale.

Come si legge nella parte narrativa della sentenza qui impugnata (pag. 4), l'appellante Inail ripropose le eccezioni in secondo grado, ma la relativa questione venne assorbita dall'accoglimento dell'impugnazione in punto di ritenuto impedimento della decadenza.

La maturazione della prescrizione non ha però formato oggetto di giudicato onde il relativo accertamento dovrà essere compiuto dal Giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione e che si uniformerà al seguente principio di diritto: "L'azione di regresso spettante all'Inail contro il datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivata dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui allo stesso D.P.R., art. 112, comma 5, seconda parte, da considerarsi come termine di prescrizione e non di decadenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta non col deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora".

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2094, 2043 c.c., R.D.L. n. 164 del 1956, art. 1, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 1, 3, 5, e vizi di motivazione quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ossia al vincolo personale di soggezione al datore di lavoro ed alla sua caratterizzazione come prestazione di energie lavorative invece che come garanzia di un certo risultato.

Col terzo motivo il ricorrente, invocando le stesse disposizioni di legge, censura la sentenza d'appello nella parte riguardante la asserita violazione di norme infortunistiche quale causa del danno personale subito dal lavoratore, in realtà imputabile all'imprudenza del medesimo.

I due motivi, da esaminare insieme perchè connessi, sono infondati.

Con essi il ricorrente, attraverso un minuto riesame delle risultanze di causa, tenta ottenere da questa Corte di legittimità un nuovo apprezzamento di fatti e circostanze riservato per contro ai giudici di merito, oppure incorre nell'inosservanza dell'art. 566 c.p.c., n. 3, per omessa precisazione dei fatti da cui si dovrebbe desumere la colpa del lavoratore quale causa esclusiva del danno.

Col quinto motivo il medesimo solleva questione di legittimità costituzionale del D.P.R. cit., artt. 10, 11 e 112, per contrasto con gli artt 3, 24, 35 Cost., e precisamente perchè essi produrrebbero un'ingiustificata disparità di trattamento fra datore di lavoro ed Inail, giacchè il primo sarebbe sempre assoggettato al giudicato penale di condanna mentre nei confronti del secondo non farebbe stato il giudicato di assoluzione.

**La questione è manifestamente infondata poichè l'esclusione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro nel processo civile iniziata dall'Inail non deriva dalle norme di legge ora sospettate di incostituzionalità bensì alla mancata partecipazione dell'Istituto al giudizio penale ossia al principio del giudicato solo nei confronti dei soggetti che hanno potuto difendersi in giudizio.**

Altra questione di legittimità sollevata dal ricorrente ha per oggetto il D.P.R. ult. cit., art. 112, comma 5, interpretato come dalla Corte d'appello ossia nel senso che il termine triennale a cui è sottoposta l'azione di regresso dell'Inail debba considerarsi come di decadenza anche nel caso di sentenza di assoluzione nel merito; ma la manifesta infondatezza della questione deriva dall'esatto significato della norma impugnata, che è quello qui indicato a proposito del primo motivo di ricorso e non quello ritenuto dalla Corte d'appello.

Il Giudice di rinvio provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007